

Emanato con D.R. n. 2571 del 01.06.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 04.06.2023 – in vigore dal 19.06.2023

A cura dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione – Servizio alta formazione



Regolamento per il conferimento del Dottorato di Ricerca (PhD) *honoris causa*

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Requisiti soggettivi per il conferimento

Art. 3 Modalità di presentazione delle proposte di conferimento

Art. 4 Numero dei dottorati *honoris causa*

Art. 5 Diritti

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università di Genova del titolo di dottore di ricerca *honoris causa*.

Art. 2

Requisiti soggettivi per il conferimento

1. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito soltanto a persone, in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea magistrale a Ciclo Unico o di Laurea vecchio ordinamento conseguito in Italia, ovvero in possesso di un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di eccezionale rilievo e abbiano contribuito in maniera significativa all'ambito scientifico per cui esso viene conferito.
2. Al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, il Collegio dei docenti proponente e la Commissione dottorato di ricerca (in seguito: Commissione) valutano, in particolare, se la persona:
 - a. abbia raggiunto risultati scientifici, umanitari e sociali di eccezionale rilievo;
 - b. abbia contribuito a fondare, organizzare, guidare un dottorato di ricerca;
 - c. abbia fornito un contributo importante nella formazione di dottori di ricerca

- attestato dalla carriera scientifica e professionale degli stessi;
- d. abbia contribuito con la propria azione a promuovere dottorati di ricerca.

Art. 3

Modalità di presentazione delle proposte di conferimento

1. La proposta di conferimento del titolo di dottore di ricerca *honoris causa* è formulata dal Collegio dei docenti di un corso di dottorato attivo; deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e di almeno i 3/4 dei partecipanti al voto; deve essere trasmessa alla Commissione che esprimerà un parere e trasmetterà la proposta al Senato Accademico, previa opportuna comunicazione ai Dipartimenti coinvolti.
2. La proposta di conferimento deve indicare la denominazione del titolo di dottore di ricerca di cui si propone il conferimento (es. “dottore di ricerca h.c. in ...”), ed essere corredata del *curriculum* della persona candidata e di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione della stessa secondo le indicazioni di cui all’art, 2, comma 2.
3. L’espressione del parere da parte della Commissione sarà basata sull’analisi della proposta, sulla presentazione in Commissione della stessa da parte del Coordinatore del Dottorato proponente, sulla discussione collegiale e, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, su una relazione integrativa redatta da un gruppo di esperti dell’ambito scientifico di pertinenza, da essa designati.
4. Il Senato Accademico esamina la proposta e procede all’approvazione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al voto.
5. Dopo l’approvazione da parte del Senato Accademico il Rettore trasmette la proposta al Ministero competente per l’approvazione.

Art. 4

Numero dei dottorati *honoris causa*

1. L’Ateneo conferisce, per ogni anno accademico, un numero complessivo di titoli di dottore di ricerca *honoris causa* nei limiti stabiliti dal Ministero competente e comunque non superiore a un titolo dottorale per ogni corso di dottorato di ricerca attivo.

Art. 5

Diritti

1. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario.